

(N. 2465)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3370)

d'iniziativa del deputato SORGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1958

Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804
ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi

guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di lire 900 ».

Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge è abrogata.